

Art. 6.

L'avvenuta macerazione dei prodotti estratti dal magazzino deve farsi risultare da apposito verbale redatto dalla dogana o dall'Ufficio tecnico, in concorso con il fabbricante.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(2270)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1962.

Contingente tariffario al dazio dell'1,50 % per il legno tropicale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ad esclusione di quello della specie « triplochiton scleroxylon » (Obeché), da importare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente al dazio dell'1,50 per cento di legno tropicale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ad esclusione di quello della specie « triplochiton scleroxylon » (Obeché), proveniente da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsto dalla nota alla voce 44.03-A-II della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, in metri cubi 225.000.

Art. 2.

La concessione sarà autorizzata dal direttore superiore della Circostrizione doganale, su domanda degli interessati, che documenteranno, con certificato della competente Camera di commercio, di esercitare l'industria della trasformazione o il commercio di importazione del legname e assumeranno l'impegno di destinare il legname esclusivamente alla trasformazione.

Art. 3.

L'importazione dovrà effettuarsi esclusivamente presso le seguenti dogane, nei limiti delle quote, eventualmente interscambiabili, appresso indicate:

Genova	metri cubi	37.500
Venezia	»	37.500
Trieste	»	37.500
Napoli	»	37.500
Milano	»	18.750
Livorno	»	18.750
Ancona	»	18.750
Civitavecchia	»	18.750

Totale . . . metri cubi 225.000

Art. 4.

Non è ammessa la riesportazione del legname indicato nel precedente art. 1, se lo stesso non sia stato sottoposto alla trasformazione o assoggettato al relativo dazio di importazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(2272)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2266)

Vacanza della cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Fisica generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione provinciale di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 151, l'Amministrazione comunale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259)